

FISCO

Riscossione. Quasi il 55% delle somme recuperate nel 2016 arriva da soggetti con debiti superiori ai 100mila euro

Equitalia, nel mirino i grandi evasori

Tax gap complessivo di 110 miliardi - In «Gazzetta» proroga rottamazione al 21 aprile

**Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA**
È l'ultimo anello della lunga filiera del contrasto all'evasione. E i numeri della riscossione 2016 dimostrano che la maggior parte degli 8,7 miliardi recuperati da Equitalia arrivano dai grandi debitori. Quasi il 55% degli introiti ottenuti dal concessionario proviene, infatti, da soggetti con debiti superiori ai 100mila euro. Una percentuale cresciuta sia rispetto al 2015 (52,8%) che sul 2014 (51,3%). Mentre proprio ieri è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il D.L. 20/2017 con la proroga al 21 aprile per la presentazione delle domande di rottamazione.

servizi alle imprese. Misurato in relazione alle imposte, il differenziale tra gli importi dovuti e quelli effettivamente pagati è pari al 5% per l'Irpef di imprese e professionisti, al 2% per l'Ires e circa il 30% per l'Iva.
Tornando, invece, alla più stretta attualità lo stesso Giovanni lancia un campanello d'allarme sull'abolizione dei voucher anche nell'ottica di frenare il ricorso al sommerso: «Occorre colmare il primo problema attivazione della riscossione in maniera da dare certezza ai lavoratori che alle imprese». Non tutti i controlli però possono passare da verifiche on line. Dalla fotografia presentata da Giovanni: «circa 200mila soggetti sono verificati annualmente rispetto a 4 milioni di imprese». Questo mostra che c'è un limite alla possibilità di indagare in loco. Per questo l'amministrazione finanziaria punta sempre di più sull'analisi di rischio. E, come mette in risalto il presidente della commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria Giacomo Antonino Portas (Pd), è di «fondamentale importanza di un sistema integrato ed unitario di controllo e di monitoraggio della correttezza». È questo il percorso di cambiamento avviato con la compliance e la cooperazione rafforzata. Nei prossimi due anni si prevede un calo dell'evasione Iva e poi una progressiva diminuzione dei reati fiscali, con un'attenzione delle Entrate e della polizia giudiziaria orientata a verificare i mirati.

Il punto di partenza è una nuova idea di Fisco. «Avrà un ruolo che non sarà più solo quello del controllore, ma anche del facilitatore e dell'assistente» ha spiegato il direttore dell'Agenzia Rossella Orlandi, intervenendo

notifica di una cartella avvenuta oltre il termine di legge, previsto a pena di decadenza dell'ente iposolitore dalla facoltà di procedere alla riscossione non attiene a un vizio proprio della cartella tale da consentire la presentazione del ricorso avverso il concessionario. È il principio che emerge dalla sentenza 2728/2017 della Cassazione.

Sul Quotidiano del Fisco un dossier dedicato alla rottamazione delle cartelle di Equitalia con gli articoli realizzati da Salvia e Tonino Morina sulle procedure da seguire per la presentazione della domanda di definizione dei debiti, la rinuncia ai contenziosi in corso e le modalità di versamento dell'importo dovuto da una o un massimo di cinque rate: l'ultima delle quali a settembre del 2018.

Il incontro organizzato il 27 marzo dall'Università Cattolica ha confermato che il regime d'adempimento collaborativo-cooperativo-compliance - avrà una dirompente forza innovativa.
Rappresenta per il direttore dell'Agenzia, Rossella Orlandi, l'assunzione delle istituzioni su un nuovo patto di fiducia fra contribuente e Amministrazione finanziaria. Patto che la Guardia di Finanza, con le parole del comandante Giuseppe Vignolo, ribadisce di voler rispettare, operando in consonanza con le Entrate. Le imprese si attendono una preventiva stabilità sul regime fiscale che il direttore Assonime, Ivan Vacca, ha sintetizzato nel superamento delle inestricabili incertezze interpretative e la riflessione dell'economista Marina Brogi è nel senso della straordinaria rilevanza di un simile risultato per la capacità di attrarre investimenti.

L'ANALISI
Marco Miccinesi
La compliance fiscale serve al mercato
per superare il gap conoscitivo che la complessità sempre maggiore dei fenomeni economici determina a carico delle autorità fiscali. Non a caso il primo pilastro della cooperazione rafforzata indicata dall'Ocse nel 2008 è la comprensione dei driver commerciali delle aziende.
Collaborazione e trasparenza richiamano le categorie della buona fede e dell'affidamento. D'altro canto il processo di disimpegno richiesto al contribuente si coniuga con un diverso esercizio dei poteri istruttori, antichi bastioni rivolti in forme repressive.
Il patto tra contribuente e fisco è una scelta condivisa: il contribuente mette a disposizione il quadro informativo ad assicurare un efficace presidio interno di prevenzione del rischio fiscale. Il fisco, contandosi chi, capovolgendo le modalità di cura dell'interesse pubblico, sostituendo la funzione di controllo repressivo con quella di indirizzo preventivo.
Solo la funzione d'indirizzo giustifica l'efficacia vincolante che avranno gli accordi di adempimento collaborativo.
L'accertamento anticipato e condiviso non è una negoziazione del credito. La regola individualizza e condivide vincoli non per effetto negoziale, ma per la forza legale che assiste la funzione pubblica attuativa del paradigma normativo. Il risultato è la motivazione di tutta la procedura, che assicura il controllo sul corretto espletamento della funzione di indirizzo.
Per assicurare la legalità dell'imposizione la mediazione fra legge e attuazione dell'obbligazione tributaria deve attestarsi pur sempre sul piano dell'accertamento e accertamento, per quanto complesso, non è mai scrittura della regola che fonda e delimita il prelievo. Semmai la regola dovrà essere sempre più semplice e chiara nei principi che sono dell'attuazione, sovrastata da un'analisi esaustiva, che non è la vera risposta al bisogno di certezza.

Nonostante le contestazioni per chi accetta e i ricuperi per chi discute siamo in aumento, la strada per sconfiggere l'evasione è ancora molto lunga. Come ribadito dal presidente della commissione sull'economia sommersa, Enrico Giovannini, ieri in audizione presso la bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, il tax gap complessivo (considerando anche i contributi) è risultato in media di 110 miliardi di euro nell'arco temporale 2012-2014. Proiezione per questo periodo - e qui sta il dato più preoccupante - la propensione all'evasione è salita dal 23,6 al 24,8 per cento. «I settori dove maggiore è l'evasione sono i settori a più bassa crescita di produttività, ha messo in evidenza Giovanni. Con il problema vero di una capillarizzazione su tutti gli ambiti della vita degli italiani. Nel dettaglio, il sommerso è al 30% nei servizi, al 20% nelle attività (sostanzialmente si tratta di colf e badanti), al 20% nel commercio, pubblici esercizi, al 24% nelle costruzioni, al 20% nei

Il rapporto con i contribuenti. Il confronto fra Rossella Orlandi e i professionisti di Napoli

**Viliana Lanza
NAPOLI**
Un Fisco più attrattivo, per stimolare investimenti e non ostacolare lo sviluppo, e un rapporto con il contribuente più dinamico, basato sulla trasparenza e sul dialogo, sono le due strategie che il governo ha in mente per il 2017. Un Fisco più attrattivo, per stimolare investimenti e non ostacolare lo sviluppo, e un rapporto con il contribuente più dinamico, basato sulla trasparenza e sul dialogo, sono le due strategie che il governo ha in mente per il 2017. Un Fisco più attrattivo, per stimolare investimenti e non ostacolare lo sviluppo, e un rapporto con il contribuente più dinamico, basato sulla trasparenza e sul dialogo, sono le due strategie che il governo ha in mente per il 2017.

Il convegno organizzato a Napoli dalla Direzione regionale delle Entrate e dall'Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili della città.
L'obiettivo è dare al contribuente la possibilità di verificare la propria posizione fiscale per valutare ed eventualmente correggerla. Trasparenza, dunque, in cambio di certezza nel nuovo rapporto con il contribuente: «Giocare a guardare e a ledi non ha senso». Nel 2016 sono state inviate 300mila lettere a contribuenti per avvisarli di mettersi in regola e sono state oltre 267mila le risposte. «Non è buianismo», ha chiarito Orlandi - «è strategia». Così come strategica è l'integrazione con il lavoro della Guardia di finanza finalizzato a contrastare il diffuso fenomeno dell'evasione sia su de-

lega della magistratura penale, sia di quella contabile. «Occorre orientare l'azione della funzione di polizia sulla patologia di sistema», ha spiegato il generale Carlo Riccozzi, comandante interregionale della Guardia di finanza. «È evidente che l'avviso bonario non interessa il riciclatore di denaro sporco e una penetrazione nel sistema economico della criminalità organizzata e la Gdf sta evolvendo in una funzione di polizia che tutela i beni giuridici essenziali: mercato, risparmio, libertà e giustizia». Nel sud, a livello interregionale, si è registrata una riduzione del 20% delle denunce per reati fiscali. Quanto al cambiamento in atto, Riccozzi ha assicurato: «La Gdf non ostacolerà questo nuovo approccio, lo favorirà».

Dunque si alla nuova idea di Fisco, che convince anche i commercialisti. «Il rivoluzionario percorso sulla compliance per avvicinare contribuente al Fisco è un fatto importante», ha dichiarato Vincenzo Moreta, presidente dell'Ordine di Napoli. «I commercialisti sono favorevoli - ha aggiunto - è arrivato il momento di collocare e fare azione preventiva contro l'evasione fiscale». In quest'ottica si inserisce lo scambio anche culturale auspicato da Cinzia Romagnolo, direttore delle Entrate della Campania: «La compliance è la prima missione dell'Agenzia». E la giustizia deve stare al passo: «La giustizia tributaria funziona», ha assicurato Lucio Di Nosse, presidente del Consiglio di presone del Consiglio di giustizia tributaria. Resta il nodo della Cassazione per il carico di processi: basti pensare che la metà di quelli trattati riguarda controversie tributarie.

Il punto di partenza è una nuova idea di Fisco. «Avrà un ruolo che non sarà più solo quello del controllore, ma anche del facilitatore e dell'assistente» ha spiegato il direttore dell'Agenzia Rossella Orlandi, intervenendo

Cassazione. La competenza sul regime amministrativo

La residenza «decide» il concessionario

Laura Ambrosi
Anche ai fini della riscossione l'individuazione del concessionario competente segue la residenza del contribuente: valgono, infatti, le regole generali sulla competenza territoriale la cui violazione comporta l'illegittimità del provvedimento emesso. A chiarire questo principio è la sentenza 8049/2017 della Cassazione depositata ieri.
Una contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario l'iscrizione del fermo amministrativo della propria autovettura, eseguita per mancato pagamento di quattro cartelle. In particolare, lamentava l'omessa notifica degli atti prodromici, oltre l'incompetenza territoriale del concessionario.
Entrambi i giudici di merito, accoglievano il gravame ritenendo che il provvedimento fosse stato emesso da un ufficio territorialmente incompetente.
Equitalia così ha presentato ricorso per cassazione eccependo, tra i diversi motivi, un'errata interpretazione della norma. Con l'affidamento del servizio di riscossione su tutto il territorio nazionale ad un'unica società, infatti, secondo la tesi erariale, era venuta meno la distinzione per ambiti territoriali dei soggetti concessionari, nei casi in cui la riscossione fosse avviata da una direzione provinciale diversa dal luogo di residenza del contribuente.
La Suprema corte, confermando la decisione di appello, ha innanzitutto rilevato che la riscossione dei tributi è stata oggetto di numerosi interventi normativi. Nell'ultimo, in ordine cronologico, è stata prevista una organizzazione articolata di Riscossione Spa (successivamente Equitalia spa) per esercitare l'attività attraverso le ex società concessionarie del servizio.
Le modifiche, però, non

hanno interessato le regole sulla competenza territoriale degli uffici distrettuali, disciplinate dall'articolo 31 del Dpr 600/1973. Secondo tale norma, la competenza è attribuita all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata.
L'articolo 12 del decreto sulla riscossione (Dpr 602/1972) prevede che l'ufficio accettato formi ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano ed il successivo articolo 24 dello stesso decreto, dispone che l'ufficio conosci il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.
Secondo i giudici di legittimità, quindi, occorre far riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Nel caso di specie, il fermo era stato emesso da un concessionario di una provincia diversa rispetto a quella del domicilio fiscale, con conseguenza che era stato emanato da un soggetto carente di competenza territoriale.
Nonostante la pronuncia riguardi una misura cautelativa, è verosimilmente applicabile anche ad altre ipotesi che attengono i rapporti tra ente impositore e agente della riscossione.
Potrebbero così rientrare le varie casistiche che si verificano allorché non vi è coincidenza territoriale tra l'ufficio creditore ed il concessionario. È il caso, ad esempio, dei cambi di residenza, delle impreviste dimissioni del contribuente, dell'ufficio che emette il provvedimento è individuato in base alla registrazione dell'atto, mentre secondo la pronuncia l'agente della riscossione dovrebbe comunque essere individuato in base al luogo di residenza dei contribuenti.

Il punto di partenza è una nuova idea di Fisco. «Avrà un ruolo che non sarà più solo quello del controllore, ma anche del facilitatore e dell'assistente» ha spiegato il direttore dell'Agenzia Rossella Orlandi, intervenendo

È TEMPO DI BILANCI

Da tutti esperti del Sole 24 Ore una collana sui bilanci e sui principi contabili alla luce delle novità del «decreto bilanci» e del processo di revisione completato dall'Ocse a fine 2016.
Il nuovo volume è dedicato al patrimonio netto e al passivo di bilancio, con particolare attenzione alla classificazione delle voci che lo compongono e alla natura delle risorse.
Grande risultato è dato alla nuova disciplina dei debiti sulla base del costo ammortizzato.

Il Sole 24 ORE
È TEMPO DI BILANCI
GUIDA AL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO I DEBITI E IL PATRIMONIO NETTO
A cura dello Studio Prota Perotti 26 Associati
IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 30 MARZO A 9.90€ CON IL SOLE 24 ORE

La copertura dei grandi rischi

Copertura dei grandi rischi secondo regole Ue

**Giancarlo Ratti
Giancarlo Tattoli**
Nuovo intervento della Cassazione sull'Iva relativa ai contratti di assicurazione. Con la sentenza 8049/2017, le compagnie assicuratrici coprono rischi di ingente valore attraverso la loro ripartizione: ogni compagnia risponde per la rispettiva quota di copertura, mentre ad una sola di esse è conferito l'incarico («delega») di gestire il rapporto con il cliente. A fronte del rimborso delle spese anticipate in nome e per conto delle altre compagnie assicuratrici la delegataria deve un corrispettivo che, in sostanza, costituisce «ristorno» di una parte del premio che le delegatarie richiedono ai propri clienti per sostenere le spese di gestione.
Ed è proprio su questi ristorni che l'Amministrazione pretende l'Iva, ritenendo che non si tratti propriamente di attività rientranti nelle «operazioni di assicurazione» esenti da Iva ex articolo 10, comma 1, n. 2) del Dpr 632/72 bensì di attività autonome rispetto al contratto principale.
La Cassazione, sezione tributaria, nel voto di sentenza 889/17 (presidente Bielli, relatore Vella) depositata l'8 marzo 2017 è tornata sulla questione, dopo la pronuncia 2429/16, cassando con rinvio una decisione di secondo grado contraria all'esenzione Iva e formulando contestualmente al giudice del rinvio precisi vincoli interpretativi che si dovranno attenere.
Secondo la Corte, infatti, i caratteri dell'assoggettabilità delle operazioni di assicurazione al regime di esenzione Iva, occorre verificare se la società assicuratrice delegataria che gestisce la liquidazione del sinistro sia anche parte del rapporto in essere con l'assicurato, per avere ad esempio assunto obbligazioni contrattuali nei suoi confronti. In caso contrario, la prestazione del servizio ed il soggetto cui i rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato (causa 8/01), escludono l'adempimento (causa c. 240/99) laddove, pur sussistendo la prestazione di servizio dell'assicurazione, si intrattene alcun rapporto contrattuale con gli assicurati.

La Corte di giustizia Ue, che imporrebbe al giudice del rinvio «una completa motivazione sui punti controversi, che tenga conto delle specifiche caratteristiche della fattispecie concreta oltre che dell'evoluzione della giurisprudenza Ue, che per rendere operativa l'esenzione Iva impone l'obbligo di verificare che esista un rapporto contrattuale tra la prestatore del servizio ed il soggetto cui i rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato (causa c. 240/99) laddove, pur sussistendo la prestazione di servizio dell'assicurazione, si intrattene alcun rapporto contrattuale con gli assicurati.